

REGOLAMENTO (CEE) N. 3361/88 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 1988

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1852/88 che fissa gli importi compensativi monetari nel settore agricolo, nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 (**), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3229/88 (**),

considerando che gli importi compensativi monetari istituiti dal regolamento (CEE) n. 1677/85 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1852/88 della Commissione (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3239/88 (**);

considerando che il regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3770/87 (**), ha stabilito le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari; che i corsi di cambio rilevati a norma del regolamento (CEE) n. 3153/85 nel periodo dal 19 al 25 ottobre 1988 per lo

scudo portoghese inducono a modificare gli importi compensativi monetari applicabili, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1677/85, in Portogallo nel settore dello zucchero; che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3153/85, gli importi compensativi monetari devono essere ritoccati per il Portogallo negli altri settori; che quelli figuranti nell'allegato I, parte 8, restano invariati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1852/88 è modificato come segue:

1. La colonna « Portogallo » delle parti 7 e 10 dell'allegato I è sostituita da quella figurante all'allegato I del presente regolamento.
2. Gli allegati II e III sono sostituiti dagli allegati II e III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 ottobre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

(*) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

(*) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.

(*) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

(*) GU n. L 289 del 21. 10. 1988, pag. 19.

(*) GU n. L 167 dell'1. 7. 1988, pag. 1.

(*) GU n. L 290 del 24. 10. 1988, pag. 1.

(*) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.

(*) GU n. L 355 del 17. 12. 1987, pag. 16.